



**Comune di Sala Bolognese**  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE**

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii)

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 24.09.2020

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.10.2020 al 28.10.2020

Entrato in vigore dal 1° gennaio 2020

Modificato con deliberazione consiliare n. 52 del 30.12.2020

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 14.01.2021 al 29.01.2021

Modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.2022

Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2024

Entrato in vigore dal 01.01.2025

# INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Modalità di riscossione delle entrate
Art. 4	Recupero bonario
Art. 5	Accertamento esecutivo tributario
Art. 6	Accertamento esecutivo patrimoniale
Art. 7	Gestione della riscossione coattiva
Art. 8	Riscossione coattiva entrate da sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed alla L. 689/1981
Art. 9	Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare su sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed alla L. 689/1981
Art. 10	Tasso di interesse sugli accertamenti esecutivi
Art. 11	Costi di elaborazione e notifica
Art. 12	Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive
Art. 13	Rateizzazione
Art. 14	Autotutela Obbligatoria
Art. 15	Autotutela Facoltativa
Art. 16	Principio del Contraddittorio
Art. 17	Discarico per crediti inesigibili
Art. 18	Compensazione relativa a tributi comunali
Art. 19	Compensazione tra crediti e debiti
Art. 20	Diritto di interpello
Art. 21	Ingiunzioni di pagamento
Art. 22	Norme di rinvio – Disposizioni finali

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, disciplina in via generale le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 118-ter del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 - Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 01 gennaio 2020.

## **Art. 2**

### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Art. 3**

### **Modalità di riscossione delle entrate**

1. Il presente regolamento disciplina nello specifico le modalità di riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali.

2. Il Comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e applicando le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 792 a 815 della L. 160/2019 o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.

#### **Art. 4**

##### **Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 6, dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

#### **Art. 5**

##### **Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 6**

##### **Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati,

oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 7**

#### **Gestione della riscossione coattiva**

1. La gestione delle attività concernenti la riscossione coattiva delle entrate può essere assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.
2. Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede alla riscossione forzata ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - il Comune di Sala Bolognese;
  - l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;
  - i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
1. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Art. 8**

#### **Riscossione coattiva entrate da sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed alla L. 689/1981**

1. La riscossione coattiva in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata del proprio credito.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639.

3. L'iter di riscossione coattiva diretta delle sanzioni amministrative di cui al presente titolo si articola in due fasi:
  - fase di predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione delle sanzioni amministrative, sottoscrive le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada e delle sanzioni per violazioni a leggi e regolamenti ex L. 689/81 per le materie di competenza;
  - fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.
4. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a alla riscossione delle entrate di cui al presente titolo il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
  - rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:
    - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione;
    - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
  - interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;
  - recupero spese legate alla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale e alla notifica degli atti delle successive fasi cautelari ed esecutive, nella misura indicata nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo;
  - le spese e gli oneri ripetibili nei confronti del debitore per attività cautelari ed esecutive nella misura indicata negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023.

#### **Art. 9**

#### **Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare su sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) ed alla L. 689/1981**

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto sia inferiore ad euro 10,00.
2. Non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00.
3. Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00

#### **Art. 10**

#### **Tasso di interesse sugli accertamenti esecutivi**

1. Sulle entrate di natura tributaria sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007).
2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, il tasso di interesse da applicare nei rapporti tributari a debito e a credito tra contribuente e amministrazione è fissato nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile vigente anno per anno.
3. Per le entrate di natura patrimoniale, gli interessi si applicano a decorrere dal termine ultimo entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il pagamento, nella misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 Codice Civile vigente anno per anno.

**Art. 11**  
**Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto del 14/04/2023).
1. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

**Art. 12**  
**Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive**

1. L'atto di riscossione non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 12 euro.
2. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di cui al comma 1.

**Art. 13**  
**Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
1. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi dell'art. DPR 445/2000 che attesti le condizioni di temporanea ed oggettiva difficoltà, eventualmente supportata da ISEE (nel caso di persone fisiche) e dall'ultimo bilancio o da ulteriore documentazione (nel caso di persone giuridiche). L'ufficio provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
2. Qualora l'importo da rateizzare (imposta, sanzioni, interessi, spese) è pari o superiore a € 15.000,00 per procedere alla rateizzazione il funzionario responsabile deve acquisire

apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del credito. La polizza deve essere rilasciata da istituto autorizzato ai sensi del D.lgs 385/1993.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 8, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

#### **Art. 14** **Autotutela Obbligatoria**

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - errore di persona;
  - errore di calcolo;
  - errore sull'individuazione del tributo;
  - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
  - errore sul presupposto d'imposta;
  - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
1. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere notificato al soggetto interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 15** **Autotutela Facoltativa**

1. Il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso, di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art. 1 commi 161 e 164 della legge 296/06), salvo ipotesi eccezionali.
6. Si applica il comma 4 dell'articolo che precede.

### **Art. 16** **Principio del Contraddittorio**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
4. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
5. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
  - il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;

- il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
  - l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
1. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario, può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
  2. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 5.
  3. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
  4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
  5. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 5, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, unicamente per le violazioni commesse fino al 31/08/2024.

#### **Art. 17**

#### **Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Art. 18**

#### **Compensazione relativa a tributi comunali**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
  - è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:
    - i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
    - i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
  - la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo.

1. Nei casi in cui il debitore o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché non definitivi.

### **Art. 19**

#### **Compensazione tra crediti e debiti**

1. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una qualsiasi somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, il credito verrà compensato con l'importo a debito entro il limite di importo del credito.
4. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito.
5. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.
6. La presenza di crediti o debiti certi liquidi ed esigibili consente la compensazione anche con i crediti o debiti di natura tributaria con le modalità di cui al precedente articolo 16 in quanto compatibili con la particolare compensazione di cui al presente comma.
7. Si applica il comma 3 dell'articolo che precede.

### **Art. 20**

#### **Diritto di interpello**

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

## **Art. 21**

### **Ingiunzioni di pagamento**

1. L'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 viene emessa:
2. per la riscossione coattiva relativa alle sanzioni per violazione del codice della strada;
3. per la riscossione coattiva delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;
4. per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non esecutivi, relativi a entrate tributarie emessi entro il 31.12.2019;
5. per la riscossione coattiva fino al 31.12.2019 di altre entrate di natura patrimoniale diverse da ordinanze-ingiunzioni e sanzioni per la violazione del codice della strada.
6. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 22**

### **Norme di rinvio – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2025.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.